

SCHEMA CONTRATTO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DI UN SISTEMA SOFTWARE IN GRADO DI ACQUISIRE, CONSERVARE, ELABORARE E TRASFERIRE I DATI IN FORMATO GTFS E RELATIVA MANUTENZIONE. CIG: 9072480F53 CUI: S10735431008202100014

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona dell'Ing. Stefano Brinchi, nato a Acquapendente (VT) il 18 marzo 1974, nella sua in qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra, (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**)

e

dall'altra parte, la Società con sede legale in, Via n., Codice Fiscalee Partita IVA n., risultata aggiudicataria della gara per l'appalto relativo all'affidamento dello sviluppo di un sistema software in grado di acquisire, conservare, elaborare e trasferire i dati in formato GTFS e relativa manutenzione, per la quale interviene il Sig. nato a (..) il, in qualità di Amministratore Unico/Legale rappresentante, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicato anche come "**Appaltatore**"), si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- con Bando di gara n. 3/2022, RSM ha indetto una Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021, per l'affidamento dei servizi in epigrafe, autorizzata con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. ... del .././20..;
- in data __.__.____, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva dell'Operatore quale aggiudicatario della procedura *de qua*;
- all'esito del previsto esperimento della procedura di gara, con Provvedimento A.D. n. __ del __.__.2022, l'appalto è stato aggiudicato all'operatore;
- in data __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione dell'Appalto, disposta nei suoi confronti con il suddetto Provvedimento, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti - di ordine generale e speciale - dallo stesso dichiarati in sede di gara;
- in data __.__.____, la Committente ha inoltrato sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, istanza per l'ottenimento

delle documentazione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;

- in data __.__.____ sono state emesse le “informative liberatorie provvisorie” (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore in corso di validità, emesso in data __.__.____;
- con nota PEC prot. RSM n. del __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'intervenuta efficacia - in data __.__.____- della suddetta aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro delle verifiche di cui alle lettere che precedono;
- l'Appaltatore ha offerto un ribasso del __,____%;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta, ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;

- (nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva) le percentuali delle prestazioni dell'Accordo Quadro che verranno rese da ciascun componente del R.T.I., indicate in sede di offerta, sono le seguenti:

..... ____%;

..... ____%;

..... ____%;

- conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito, brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

RSM affida all'Appaltatore - che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto – l'appalto relativo all'affidamento dello sviluppo di un sistema software in grado di acquisire, conservare, elaborare e trasferire i dati in formato GTFS e relativa manutenzione, di cui al Bando di Gara n. 3/2022, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del .. /.. /....., nonché alle migliori condizioni dell'offerta tecnica, da esso presentate in sede di gara, in quanto compatibili.

Per quanto qui non espressamente riportato, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 1, 2 e ss., 3 e ss. del Capitolato Speciale.

RSM si riserva altresì di affidare servizi di manutenzione evolutiva secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del Capitolato Speciale ai prezzi unitari di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 285.000,00 così ripartito:

A) € _____ per lo sviluppo del sistema software al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara;

B) € _____ per la gestione e manutenzione ordinaria applicativo (8 anni) al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara;

C) € 10.000,00 importo massimo relativo alla eventuale manutenzione evolutiva, che sarà attivata come attività complementare, previa copertura economica della stessa. Detto importo deve intendersi quale importo eventuale a consumo e qualora RSM non utilizzasse in tutto o in parte detto importo l'aggiudicatario non potrà vantare qualsivoglia pretesa. Il servizio di manutenzione evolutiva sarà attivato ai seguenti prezzi unitari:

Figura professionale	Costo orario €/h
Project Manager	€_____
Analista Senior	€_____
Sviluppatore Senior	€_____
Sviluppatore Junior	€_____

ART. 4 - DURATA

Il sistema, completo di tutte le funzioni declinate nei precedenti paragrafi, dovrà essere consegnato nella versione da sottoporre verifica di conformità

entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero minor tempo offerto in sede di offerta tecnica.

La verifica di conformità del sistema dovrà essere completata entro 100 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero entro i successivi 10 giorni decorrenti dalla data di consegna del sistema così come ridotta in sede di offerta tecnica.

L'appaltatore dovrà garantire il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva per un periodo pari a 8 anni decorrenti dalla data di verbale di avvio delle attività che sarà sottoscritto entro 15 giorni dalla data di certificato di conformità del sistema.

ART. 5 – ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento delle prestazioni di cui al punto 2.3 del Capitolato Speciale, che qui si intende riscritto integralmente, fatti salvi elementi migliorativi proposti in Offerta Tecnica assunti quali ulteriori oneri prestazionali, e nel rispetto dei livelli prestazionali del punto 2.4. del medesimo Capitolato.

In particolare, il software fornito dovrà essere in grado di garantire quanto ivi prescritto nel dettaglio in ordine ai seguenti PUNTI:

1: ACQUISIZIONE INPUT;

2: ARCHIVIAZIONE DEL DATO e DISTRIBUZIONE INTERNA A RSM;

3: ELABORAZIONE;

4: MEMORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'OUTPUT.

ART. 6 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE

L'Appaltatore, ai fini della corretta esecuzione del servizio di manutenzione del software, è tenuto all'osservanza degli adempimenti di cui al punto 3.5.

del Capitolato Speciale, cui integralmente si rinvia e fatti salvi elementi migliorativi proposti in Offerta Tecnica che apportino migliorie e vantaggi per RSM.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

7.1 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 8 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 3.1 lettera a) sarà pagato secondo quanto riportato al punto 8 del Capitolato Speciale e qui sinteticamente riportati:

- 10 % all'approvazione del Progetto di Dettaglio;
- 60 % al superamento della verifica di conformità;
- 30 % entro 60 giorni non consecutivi dopo il superamento della verifica di conformità.

Il pagamento del canone di manutenzione ordinaria del sistema avverrà in quote posticipate con periodicità trimestrale.

Il pagamento della manutenzione evolutiva, eventualmente richiesta, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà effettuato al completamento della singola attività richiesta entro il termine di 60 gg. della verifica di conformità dell'intervento evolutivo richiesto ed eseguito.

Dovranno essere evidenziati nella fattura: data, semestre di riferimento e numero di CIG.

8.1 RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca
Ag. .. di codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare il Sig., nato a (..) il/../..., C.F.:, a 60 giorni fine mese data fattura.

8.2 Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti” e il CIG.

8.3 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

8.4. L'Appaltatore si obbliga a comunicare a R.S.M. gli estremi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, qualora, in relazione a tali dati siano intervenute variazioni rispetto a quanto riportato nel precedente comma 6.

8.5 L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010 vengono assunti dalle parti contraenti.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante garanzia fideiussoria n. rilasciata dalla (Società) Ag.n. in data .././20.., per un importo di Euro(Euro/00), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice, citato.

ART. 10 - PENALITA'

10.1 RSM applicherà penalità secondo quanto prescritto dal punto 5 del Capitolato Speciale.

10.2 Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento e inviata a mezzo PEC, da parte di RSM. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti dalle somme dovute al Fornitore per fatture non ancora pagate in relazione a qualunque credito maturato o maturando da parte di RSM o, in mancanza, mediante incameramento parziale o totale della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del C.d.C..

10.3 E' fatta salva la facoltà di RSM di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penalità raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, ovvero l'Appaltatore prenda iniziative ed interventi non autorizzati da RSM sui sistemi che non siano strettamente legati ad attività di manutenzione e assistenza sistemistica, faranno maturare il diritto da parte di RSM di

risolvere il Contratto e conseguentemente attivare le procedure di cessazione del servizio.

In tutti i casi di risoluzione, RSM incamererà il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento forfettario del danno.

10.4 Per ogni altro adempimento contrattuale, a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai paragrafi 2 e 3 del Capitolato Speciale che qui si intende integralmente riportato.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore, assegnandogli un termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto *ex art.* 1456 Codice Civile, oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste da altri articoli del presente contratto, le fattispecie di seguito indicate:

- qualora, nei confronti dell'Appaltatore e/o di un suo subappaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

- in caso di sopravvenuta perdita, in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, nonché di uno o più dei requisiti attinenti alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e/o alla capacità professionale e tecnica prescritti ai sensi della documentazione di gara;
- per una violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 13;
- per una o più violazioni del codice di "*Corporate Governance*", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 14;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano stati comminate penali di ritardo per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contratto.

11.2 La risoluzione del contratto per qualsivoglia motivo, comporterà l'incameramento da parte di RSM del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'appaltatore potrà subappaltare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs.50/2016 (nel seguito anche Codice), fatta salva l'attività di realizzazione del software, considerato l'elevato livello specialistico della prestazione da eseguire. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al

precedente art. 7.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 8.3.

Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 8.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice

ART. 13 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

13.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA

14.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In

tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "*governance*", al seguente link:
<https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

14.2. L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

14.3. Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento

tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

14.4. La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Accordo Quadro e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa privacy

predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

ART. 16 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. ../... nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

ART. 17 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 18 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma servizi per la mobilità S.r.l.

(Stefano Brinchi)

per l'Appaltatore

(_____)

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico/ legale rappresentante della società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto

del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.